



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Venezia, 01 Novembre 2022

PROT. N. LGL 202224100008

Mittenti

Dipartimento Federale Affari Esteri del Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto
Governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto
Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto
Ufficio del Procuratore Generale a tutela dello Stato Veneto.

Destinatari

Al Dott. Matteo Mantovani - G.I.P.
c/o il Tribunale di Vicenza
Via Ettore Gallo, 24 - 36100 Vicenza
prot.tribunale.vicenza@giustiziacert.it

Al Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura
Dott. Sergio Mattarella
Piazza dell'Indipendenza, 6 - 00185 Roma
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte dei Conti
Dott. Guido Carlino
Via G. Mazzini, 105 - 00195 Roma
ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it
ufficio.relazioni.internazionali@corteconticert.it

Al Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Dott. Pietro Curzio
U.R.P. - Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour - 00193 Roma
cortedicassazione@giustizia.it
prot.cassazione@giustiziacert.it

e p.c.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Al Presidente del Tribunale di Venezia
prot.tribunale.venezia@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Venezia
prot.procura.venezia@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Belluno
prot.tribunale.belluno@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Belluno
prot.procura.belluno@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Padova
prot.tribunale.padova@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Padova
prot.procura.padova@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Rovigo
prot.tribunale.rovigo@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Rovigo
prot.procura.rovigo@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Treviso
prot.tribunale.treviso@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Treviso
prot.procura.treviso@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Verona
prot.tribunale.verona@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Verona
prot.procura.verona@giustiziacert.it



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Vicenza
prot.procura.vicenza@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Trieste
prot.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Trieste
prot.procura.trieste@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Gorizia
prot.tribunale.gorizia@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Gorizia
prot.procura.gorizia@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Pordenone
prot.tribunale.prodenone@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Pordenone
prot.procura.pordenone@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Udine
prot.tribunale.udine@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Udine
prot.procura.udine@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Mantova
prot.tribunale.mantova@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Mantova
prot.procura.mantova@giustiziacert.it

Al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, Jeppe Tranholm-Mikkelsen



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

c/o Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, Rue de la Loi - Weststraat, 175
1049 Bruxelles - BELGIUM

All'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari esteri e la politica
di sicurezza, Sig. Josep Borrell c/o Commissione Europea, Rue de la Loi - Weststraat, 200
1049 Bruxelles BELGIUM

Al Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres - U.N. Office of Legal affairs Mr.
Miguel de Serpa Soares, 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017- USA

Al Segretario generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development
(OCSE) Mr. Angel Gurría 2, Rue Andre' Pascal 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE

“l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta
di Parigi del 1990”

Comitato Internazionale della Croce Rossa,
19 Avenue de la Paix, 1202 Ginevra - SVIZZERA

Comunicazione Ufficiale: Atto giuridico pubblico Internazionale

“In nome del Popolo Veneto”.

Attuazione dei meccanismi di controllo e garanzia di tutti gli strumenti giuridicamente
vincolanti universalmente riconosciuti:

Convenzioni sul genocidio del 1948; la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 1950; la Convenzione sui rifugiati del 1951; i due Patti delle Nazioni
Unite del 1966, ossia il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e
culturali; e la Convenzione contro la tortura del 1984. Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo del 1948 e numerose risoluzioni approvate successivamente dall'Assemblea
generale (Ag) delle Nazioni Unite.

Oggetto:

**Opposizione a decreto penale di condanna: Il diritto internazionale impone a tutti gli
Stati di astenersi dall'esercizio della propria giurisdizione nei confronti degli altri Stati.**

Immunità dello Stato Veneto

**L'immunità dello Stato è un concetto di diritto internazionale che mira a proteggere la
sovranità di uno Stato sottraendolo alla giurisdizione di altri Stati.**



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

L'immunità protegge lo Stato da procedimenti di fronte ai tribunali di alti Stati e dall'esecuzione forzata dei suoi beni e averi.

La Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati regola la protezione del patrimonio degli Stati esteri.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2004, è aperta a tutti gli Stati. Ratificata ed entrata in vigore per lo Stato Veneto.

L'immunità dello Stato include:

l'immunità di giurisdizione, che permette allo Stato di evitare di essere perseguito di fronte ai tribunali di un altro Stato;

l'immunità di esecuzione, che permette allo Stato di impedire l'esecuzione forzata dei suoi beni e averi.

Lo Stato Veneto non ha deciso di rinunciare alla propria immunità di giurisdizione e di esecuzione.

Con la presente siamo a puntualizzare la frase da voi citata nel decreto di condanna n. 008827/2020 R.G.N.R. - 004463/2022 R.G. G.I.P., IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, rammentando che i soggetti da voi nominati nel decreto sono tutti individui in autodeterminazione del popolo Veneto, sotto l'egida del Comitato Liberazione Nazionale Veneto - C.L.N.V.

A dimostrazione di quanto sopra detto, vi alleghiamo il Proemio che elenca tutte le comunicazioni internazionali effettuate negli anni (riteniamo internazionali anche le comunicazioni effettuate allo Stato Italiano), pertanto i soggetti da voi nominati nel decreto non sono riconducibili alla vostra affermazione in quanto cittadini di nazionalità Veneta, che perseguono i principi e i fini dell'autodeterminazione dei popoli, sotto i dettami e le linee guida forniteci e riscontrabili nella giurisdizione internazionale, rispettando la gerarchia delle fonti legislative (1).

Tale affermazione, rapportata a tutto il percorso generato dal C.L.N.V., mette in forte risalto la perpetuazione dello Stato Italia, nella sua ferma intenzione di commettere azione di GENOCIDIO verso il Popolo Veneto e, nello specifico, verso gli autodeterminati consci e non ancora cosci presenti nel mondo. Questo determina cancellazione di identità, avvitando le persone in un percorso eterno di vittime di persecuzione politica, privandole delle risorse naturali, dei diritti sociali, economici, culturali e generando disagio collettivo (inducendo esseri UMANI al suicidio). Non da meno sono le spese da sostenere di avvocati per rispondere a questa violazione del diritto internazionale di autodeterminazione. (2)

In relazione a quanto descritto ed evidenziato, il Governo dello Stato Veneto **impone** l'immediato annullamento del decreto in oggetto, con richiesta di risposte scritte alla seguente interrogazione:



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Lo Stato Italiano e tutta la sua Struttura Organizzativa, rappresentata nello organigramma dell'ente pubblico, sono soggetti a rispettare gli obblighi, i diritti e i doveri, derivanti dal diritto umano internazionale sull'autodeterminazione, ratificati dallo Stato Italiano?

SI RICORDA IL PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E SULLA NON PROCESSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE, COME DA DIRITTO INTERNAZIONALE.

Si chiede riscontro al sopra riportato quesito entro il termine perentorio (non prorogabile) di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente PEC.

E' necessario un negoziato diplomatico bilaterale tra i rispettivi Governi al tavolo delle trattative sull'esigibilità dei diritti di autodeterminazione.

Per accettazione silenzio assenso o per opposizione alla Corte di riferimento: Corte Internazionale di Giustizia C.G.I.

Nel contesto generale siamo ad evidenziare il rapporto attivato con il Procuratore generale della Corte Penale Internazionale (C.P.I.), presso la quale esiste un dossier a nome del C.L.N.V. per tutti gli abusi perpetrati a danno dei cittadini di Nazionalità Veneta in autodeterminazione, che sarà aggiornato includendovi anche la presente comunicazione.

Cordiali saluti.

**Ministro degli Affari Esteri
Leandro Nadin**

**Presidente del C.L.N.V.
Amedeo Casasola**

**Presidente del Consiglio dei Ministri
Moravio Pianegonda**

**Presidente del Parlamento
Luca Ferrari**



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

**Procuratore Generale
Nicola Liviero**

- (1) Art. 96.3 del protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12/08/1949, adottato a Ginevra 08/06/1977, ratificato dallo stato Italiano con legge 11/12/1985, n° 762 (supplemento ordinario G.U.)
LEGGE 25/10/1977 N. 881

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Approvato a New York il 19 dicembre 1966, è stato ratificato in Italia con la Legge 881 del 25 ottobre 1977 ed è entrato in vigore dal 15 dicembre 1978.

PARTE PRIMA

Art. 1

1. Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. PARTE
SECONDA

Art. 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Vi rammentiamo il rispetto della legge e della costituzione che adottate dove agli art. 2 e 10 citando art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Diritti Umani Art.10

(2)

Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue: a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;

- a. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;
- b. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo;
- c. Il diritto di tutti i popoli alla pace;
- d. Il diritto a un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati;
- e. Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui;
- f. La promozione e il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;
- g. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale;
- h. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite;
- i. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio e una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo;
- j. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione e il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili e amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo;
- k. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione; La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie;

l. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura;

m. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale.

Base giuridica:

In forza dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione-autodecisione, solennemente proclamati e riconosciuti:

Art. 2 del Trattato di Tartu del 2 febbraio 1920 (URSS-Estonia). Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Carta atlantica. Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941). Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948

Risoluzione 1514(L)XV/1960 – Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali

Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970 Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni – Sessione Plenaria 107° ONU

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite.

Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ Codificazione del 2001 da parte della CDI



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a “Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche.”

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP).

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981) Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese in merito vedi 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b), Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto sottoscrive ed adotta solennemente con strumento di adesione, accettazione, ratifica, voto all'unanimità:

Adesione alle Nazioni Unite del 18 settembre 2018

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Statuto delle Nazioni Unite San Francisco il 26 giugno 1945
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Additional Protocol relating to the protection of victims of international armed conflicts
- Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court
- Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.
- Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.
- Convention on Biological Diversity
- Convention on Cluster Munitions
- Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women
- Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects (with Protocols I, II and III)
- Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

- Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity
- Convention on the Political Rights of Women
- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- Convention on the Rights of the Child
- Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Declaration 12(3) granting retroactive jurisdiction to the ICC (since 13 June 2014)
- Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949
- Geneva Convention (II) on the Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea, 1949
- Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949
- Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Paris Agreement
- Paris 16.11.1972 UNESCO
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
- Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Rome Statute of the International Criminal Court
- The Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land
- The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict
- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
- United Nations Convention against Corruption
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime
- United Nations Convention on the Law of the Sea
- United Nations Framework Convention on Climate Change
- Vienna Convention on Consular Relations
- Vienna Convention on Diplomatic Relations
- Vienna Convention on the Law of Treaties
- Convenzione di Berna (1979)
- Convenzione di Berna (1886).
- Ratifica i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo
- Ratifica The Ten Principles of the UN Global Compact.
- Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 Convenzione sulle immunità giurisdizionali. 2004



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

- Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario Aia il 5 luglio 2006.

Istrumento entrato in vigore per la Nazione Veneta il 18 settembre 2018, con la dichiarazione d'accettazione degli obblighi con piena ed intera esecuzione dello strumento di ratifica, dal Governo di transizione del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto in ottemperanza al diritto internazionale.

In allegato il quadro Giuridico dello Stato Veneto.

E' cortesia l'invio al Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano, dell'atto giuridico pubblico internazionale per la ratifica della Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli.(CIGAP). A partire dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, sottoscritti da molteplici stati del mondo, ribaditi e ampliati successivamente fino ad oggi, legiferando e intervenendo sulle varie e drammatiche questioni coinvolgenti i popoli della terra, con il sacro scopo di comporre i conflitti e far trionfare la giustizia e la pace, il Principio di Autodeterminazione dei Popoli, suffragato da innumerevoli pronunciamenti, che si informano all'alto riconoscimento della libertà e dignità dell'uomo solo in quanto essere umano, costituisce un principio fondamentale, a tutt'oggi, del diritto internazionale contemporaneo, costituendo una norma imperativa erga omnes per tutti coloro che l'hanno sottoscritto. Osservando che nonostante ciò, i popoli del mondo sono sempre più esposti a gravi e sistematiche violazioni del loro diritto fondamentale di autodeterminazione, si ritiene doveroso istituire una Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli. Si invita altresì i destinatari della allegata comunicazione a ratificare tale decisione, a partecipare alle attività di istituto, fornendo la propria disponibilità a ricoprire i relativi incarichi nella Corte Internazionale di Giustizia di autodeterminazione dei popoli.

Venezia, Palazzo Ducale, 1 Novembre 2022

**Presidente del Consiglio dei Ministri
Moravio Pianegonda**